



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail:

ufficio.caccia.pesca.parchi.foreste@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO

CACCIA PESCA PARCHI E FORESTE

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445365 fax

0171445745

2019/11.11/000006

AUTORIZZAZIONE ALL' ISTITUZIONE DI ZONA DI PESCA "NO KILL", SUL FIUME PO, SCORRENTE NEI COMUNI DI ONCINO ED OSTANA.

II DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la L.R. n. 37/2006 e s.m.i. recante: " *Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.*", in particolare l'art. 10, c. 5° che prevede l'individuazione di zone a regolamento particolare, nelle quali l'attività di pesca è consentita esclusivamente col rilascio obbligatorio del pesce catturato (zone "no kill");

Visto l'art. 3, c. 2°, lett. c) del relativo regolamento di attuazione, adottato con DPGR n. 1/R del 10.01.2012;

Vista l'istanza prodotta in data 29.06.2018 dall'Associazione Tutela Ambienti Acquatici ed Ittiofauna (ATAAI) di Luserna San Giovanni volta all'istituzione di una zona di pesca "no kill" - per la pesca effettuata esclusivamente con la tecnica della mosca artificiale (sistema inglese e valsesiano) e loro derivazioni; la lenza dovrà essere munita di una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo) - sul fiume Po, in Comuni di Ostana ed Oncino, nel tratto compreso, tra il ponte di Oncino ed il ponte in legno che attraversa il Po nei pressi del bivio per Ostana, per una lunghezza complessiva di km. 3,070 c.a.;

Dato atto che la predetta istanza è funzionale alla tutela ed all'incremento delle specie ittiche autoctone;

Sentito il favorevole parere del Comitato Provinciale per la Pesca, nella seduta del 20.02.2019;

Considerato di dettare specifiche prescrizioni per la regolamentazione della predetta zona di pesca "no kill", in ossequio alle attribuzioni provinciali di cui all'art.3, c. 2°, lett. c) del DPGR n. 1/R del 10.01.2012, prescrizioni che dovranno essere recepite nell'apposito regolamento per la disciplina della zona "no kill" in parola;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta in parola, nulla risultando ostare da parte di questa Amministrazione;

Dato atto che:

la documentazione relativa è acquisita agli atti presso l'Ufficio provinciale Caccia e Pesca;

sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo;

è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui al D.P.P n. 34 del 06/05/2016;

in attuazione della D.G.P. n. 32 del 25.2.2014 è stata rispettata la separazione tra responsabile dell'istruttoria e responsabile del provvedimento;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e della normativa nazionale di attuazione;

Visto, infine, il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

AUTORIZZA

–l'istituzione, per le motivazioni di cui in premessa, di una zona di pesca "no kill" - per la pesca effettuata esclusivamente con la tecnica della mosca artificiale (sistema inglese e valsesiano) e loro derivazioni; la lenza dovrà essere munita di una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo) - sul fiume Po, in Comuni di Ostana ed Oncino, nel tratto compreso, tra il ponte di Oncino ed il ponte in legno che attraversa il Po nei pressi del bivio per Ostana, per una lunghezza complessiva di km. 3,070 c.a.

L'Associazione richiedente dovrà delimitare, a proprie spese, l'area interessata con apposite tabelle, da apporsi ad una distanza di 50 metri l'una dall'altra e delle seguenti dimensioni: cm. 20 x cm 30, a lettere nere su sfondo bianco, recanti le diciture come da allegato modello, che è parte integrante e sostanziale della presente;

Si dettano, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- La pesca potrà essere esercitata con una sola canna per pescatore;
- E' consentito l'uso del guadino a maglia finissima o in gomma elasticizzata tale da evitare ogni danno al pesce allamato.
Vige il divieto assoluto di qualsiasi forma di pasturazione, di uso e detenzione della larva di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo e morto.
In tutto il tratto "no kill" è vietato trattenere ed asportare il pesce, che deve immediatamente essere rilasciato dopo la cattura.
- l'accesso alla zona è consentito a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca corredata dai prescritti versamenti della tassa e sovrattassa regionale (art. 28, c. 3° della L.R. n. 8 del 07.05.2013 e s.m.i., tabella A);
- per le violazioni alle disposizioni della presente si applica la disciplina sanzionatoria recata dalla L.R. n. 37/2006 e s.m.i.;
- per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione, si fa riferimento alle prescrizioni recate dall'apposito regolamento di fruizione della presente area di pesca "no-kill" adottato dall'Associazione proponente.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO